



Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1075 /del 21 MAG, 2020

OGGETTO Convenzione con l'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma con sede legale in via Don Carlo Gnocchi n.3 – 00166 – Roma, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma

Data

18/05/2020

Il Responsabile dell'U.O.S.

Firma

Data

18/05/2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma

Dott.ssa Antonella Rossetti

OGGETTO Convenzione con l'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma con sede legale in via Don Carlo Gnocchi n.3 – 00166 – Roma, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che con nota prot. n.49699 del 05/09/2019, è pervenuta la richiesta di stipulata di apposita Convenzione con l'Università degli Studi Nicolò Cusano-Telematica Roma, con sede legale in via Don Carlo Gnocchi n.3 – 00166 – Roma, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 10, comma 5 "Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi";

VISTA la legge 24/06/1997, n. 196 concernente norme in materia di occupazione ed in particolare l'art. 18 che nel regolamentare i tirocini formativi e di orientamento stabilisce la possibilità di svolgimento dei medesimi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra soggetti quali l'Università e datori di lavoro pubblici e privati;

VISTO altresì il Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 avente ad oggetto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" ed in particolare l'art. 11 relativo ai livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;

1/10

OGGETTO Convenzione con l'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma con sede legale in via Don Carlo Gnocchi n.3 – 00166 – Roma, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare.

Pag. 3 di 5

VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 in riferimento al Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento ed in particolare l'art. 7, punto d) sulla durata dei tirocini che non deve essere superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione postsecondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

VISTO il Regolamento del Tirocinio curriculare pre –lauream dell'Unicusano;

VISTA la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di intesa in argomento, espresso dal Resp.le UOC Tutela della salute materno – infantile dott. Attilio Mozzetti ;

VISTA la proposta di convenzione da parte dell'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

RITENUTA di interesse aziendale la collaborazione tra l'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma e questa Azienda, al fine di far effettuare tirocini presso le strutture aziendali, anche da parte di studenti del territorio reatino;

RILEVATO che l'art. 9 della convezione di cui trattasi, prevede una validità di tre anni, dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO che sono a carico dell'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;



OGGETTO Convenzione con l'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma con sede legale in via Don Carlo Gnocchi n.3 – 00166 – Roma, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare.

Pag. 4 di 5


DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con l'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in via Don Carlo Gnocchi n.3 – 00166 – Roma, apposita convenzione della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con apposti atti scritti, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico dell'Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione



#

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 21 MAG. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 21 MAG. 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 21 MAG. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 21 MAG. 2020

IL FUNZIONARIO





AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti - delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7 del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda

E

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi n. 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, rappresentata dal Prof. Giovanni Puoti Consigliere di Amministrazione, delegato alla sottoscrizione, d'ora in poi denominata, "soggetto promotore"

PREMESSO CHE

- presso l'Unicusano si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'Università.
- il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, iscritti a corsi di Laurea Triennali e Magistrali ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e del D.M. 270/2004, ai Master Universitari, ai Corsi di Dottorato con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo;
- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1

comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012

VISTO

- la legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art.11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d);
- il Regolamento del Tirocinio curriculare pre –lauream dell'Unicusano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento al momento della presentazione della domanda, l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti iscritti ai Corsi di Laure in:

- Scienze e tecniche psicologiche (L_24);
- Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni (LM-51);
- Psicologia Clinica e della Riabilitazione (LM-51)

Nel quadro delle normative citate in premessa:

Art. 2 – Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor "aziendale",

responsabile dell'organizzazione, assegnato dal soggetto ospitante;

3. per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale e del responsabile dell'organizzazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle attività da svolgere e delle capacità/conoscenze da trasferire al tirocinante;
- indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le sedi aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi della copertura assicurativa.

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionale.

Art. 3- Permanenza nell'organizzazione

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante. L'attività di tirocinio non potrà superare le 8 ore giornaliere, per un massimo di 40 ore settimanali.

Art 4-Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5- Valutazione

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti



gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il tutor indicato dal soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6- Coperture assicurative

Il tirocinante viene munito di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nella domanda di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza stipulata dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'INAIL ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

La posizione INAIL dell'Unicusano è la identificata dal seguente codice: 020679364/97.

Art. 7 Sicurezza

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti dei seguenti obblighi da parte del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

- 1.Effettuare formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- 2 Espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente , sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e

contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 “Sorveglianza sanitaria”). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

- Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/i cui all’ art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

Art. 8

Trattamento dei dati personale

L’amministrazione universitaria con riferimento al Regolamento 2016/679/UE al D.Lg n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dalla vostra struttura solo per i fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure della convenzione in oggetto.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell’adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento. L’ASL Rieti titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art.2 – quaterdecies, del D.Lgs.101/2018, nomina i tirocinanti quali persone “autorizzate” al trattamento dei dati personali.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente Convenzione ha validità di anni tre dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi

saranno approvati con appositi atti scritti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Rieti, _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Università degli Studi Niccolò Cusano –
Telematica Roma

Prof. Giovanni Puoti

